



## *Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro*

### **DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 9 DEL 22 LUGLIO 2024**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL CNEL E FORMAZIONE DOCUMENTI**

#### **IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTO** l'art. 99 della Costituzione;

**VISTA** la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»;

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 10;

**VISTO** il D.P.R. del 21 aprile 2023 con il quale è stato nominato il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro, nonché i D.P.R. del 5 e del 25 maggio 2023 e dell'8 settembre 2023 recanti la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

**VISTO** il D.P.R. del 5 giugno 2024 con il quale è stato nominato il Segretario generale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro;

**VISTO** il Programma di attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per la XI Consiliatura adottato con voto unanime nella seduta dell'Assemblea del 22 novembre 2023;

**VISTO** il Regolamento degli Organi, dell'Organizzazione e delle procedure del CNEL, come da ultimo modificato con delibera dell'Assemblea del 26 giugno 2024, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 158 del 8 luglio 2024;

**DATO ATTO** che allo stato, anche in corrispondenza delle diverse consiliature, si sono succedute disposizioni e direttive di natura organizzativa di diversa natura e che la relativa sedimentazione intervenuta nel tempo non agevola una puntuale, intuitiva e chiara interpretazione degli adempimenti procedurali connessi alle diverse funzioni e attribuzioni in capo al CNEL, come di seguito individuate:

- a) iniziativa legislativa: modalità di esercizio in base al combinato disposto dell'art. 10 della L. 936/1986 e ss.mm.ii. e degli artt. 2-14-27 del Regolamento deli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e ss.mm.ii.;
- b) attività consultiva: modalità di esercizio;
- c) modalità esecuzione audizioni e costituzione registro generale audizioni presso la Segreteria generale;
- d) Istituzione, composizione ed articolazione degli altri organismi di cui all'articolo 8 del Regolamento;

**RITENUTO** conseguentemente opportuno e necessario, in considerazione della tempistica e degli obiettivi definiti all'interno del Programma di Attività per la XI Consiliatura, procedere, nell'ambito del processo di complessiva riorganizzazione funzionale in atto e conformemente al citato quadro normativo e regolamentare, all'emanazione di disposizioni attuative omogenee, volte a concorrere all'ottimizzazione dell'esercizio delle funzioni attribuite al CNEL;

#### DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

Sono approvate le disposizioni attuative in materia di esercizio delle funzioni del CNEL, di cui all'allegato "A", che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione è trasmessa agli Uffici del Segretariato generale per gli adempimenti di competenza.

 Segretario generale  
(Dott. Massimiliano Monnanni)

**Allegato "A" alla Determinazione del Segretario generale n. 9 del 22 luglio 2024.**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

**PROCEDURA DI REDAZIONE E TIPOLOGIA DEGLI ATTI**

**Atti a contenuto variabile**

Si rappresenta che a livello generale, per qualunque atto afferente all'esercizio delle funzioni del CNEL è necessario rispettare i seguenti criteri per assicurare, in ossequio ai principi di legalità, trasparenza ed efficienza, la conformità degli atti alle disposizioni normative vigenti applicabili al CNEL.

Ogni atto da sottoporre alla firma del Presidente, del Segretario generale o altro organismo che impegni il CNEL, deve essere fornito del visto del Direttore generale proponente, che vale come proposta, nonché, qualora il medesimo comporti una spesa, del visto di regolarità contabile del Direttore dell'Ufficio II ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 123/2011.

Nel caso di atti da sottoporre alla firma del Presidente, lo stesso deve altresì recare la sigla del Segretario generale.

**Convenzioni o accordi**

Come noto, la legge 30 dicembre 1986, n. 936 recante l'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare il rinnovato articolo 19 comma 3, prevede che il CNEL possa stipulare convenzioni con amministrazioni statali, con enti pubblici, nonché con enti del terzo settore, istituti, fondazioni e società di ricerche, in conformità e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari.

In ossequio a tale disposizione, il vigente Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e in particolare gli articoli 29 e 39 disciplinano, rispettivamente, l'attivazione di convenzioni tra il CNEL e istituzioni pubbliche, la stipula di accordi interistituzionali e di contratti di servizio, al fine di attuare il programma di attività per l'espletamento delle funzioni proprie del CNEL.

Nel caso, dunque, i direttori generali, anche su proposta dei direttori dei relativi uffici, intendano pervenire alla definizione di convenzioni da stipularsi ai sensi dell'articolo 19 comma 3 della Legge 936/1986 o accordi ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., fin dalla fase preliminare, essi devono essere trasmessi per la relativa valutazione di conformità al Segretariato generale, il quale, procede agli adempimenti di competenza.

In tali casi inoltre:

- la finalità dell'atto deve essere chiaramente motivata con l'espresso riferimento alla specifica istruttoria che la rende necessaria (sia che essa derivi da norma che da programma approvato dall'Assemblea);
- il relativo schema deve indicare nel dettaglio i singoli atti del CNEL (pareri, rapporti, osservazioni e proposte) che ne sono alla base e che rappresentano l'esito del lavoro svolto;
- si dovranno definire titolo e modalità di rendicontazione di eventuali spese ammesse ed eventuali rimborsi;
- nella procedura di conclusione delle convenzioni o degli accordi, dovrà essere data coerente attuazione a quanto previsto dagli articoli 29 e 39 del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL, rubricati "Collaborazioni in convenzioni con Enti e Istituzioni" e "Accordi interistituzionali e patrocini".

In caso di particolare complessità dell'atto, è facoltà del Segretario generale richiedere un parere all'Organismo Indipendente di Valutazione e Alta Consulenza, di cui all'articolo 10 del citato regolamento, ovvero informare il Collegio dei revisori, di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento, prima di sottoporre la bozza di convenzione o accordo al Presidente. In tal caso deve darsi conto nel preambolo o nella premessa dell'atto, del parere espresso dall'Organismo Indipendente di Valutazione e Alta Consulenza o dell'avvenuta informativa al Collegio dei revisori.

Si precisa che nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ossia di convenzioni o accordi con istituzioni pubbliche, gli stessi devono avere ad oggetto la realizzazione di un interesse pubblico comune ai partecipanti, dal quale ricade l'obbligo delle parti del perseguimento in via principale dell'interesse comune da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti.

Alla base dell'accordo deve esserci una definita divisione di compiti e responsabilità e, eventuali trasferimenti finanziari, devono configurarsi solo a titolo di ristoro delle spese eventualmente sostenute.

### **Contratti ex d.lgs. 36/2023**

Sulla scorta della normativa richiamata ed in particolare con riferimento all'articolo 39 comma 1 del regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, nei casi in cui per l'espletamento dei fini istituzionali da parte degli organi collegiali e per l'attuazione del programma, occorra concludere un contratto oneroso per il CNEL, integrante la fattispecie dell'affidamento di un servizio o di una fornitura, la relativa procedura soggiace alla normativa di cui al d.lgs. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni.

Difatti, nel rispetto dei principi generali di legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione, e, stante il principio di separazione tra politica ed amministrazione, la necessità di garantire la piena operatività dell'amministrazione del CNEL nell'acquisto di servizi e prestazioni inerenti alle attività di

analisi, studio e ricerca, indispensabili al pieno espletamento delle sue funzioni, è subordinata alle procedure ad evidenza pubblica, disciplinate dal relativo codice.

Pertanto, in ossequio a quanto sancito dai principi generali del Codice degli appalti (D.lgs. 36/2023) si ritiene necessario operare nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 50 del richiamato decreto, nel rispetto delle soglie individuate dall'articolo 14, e delle diverse procedure sopra soglia di cui agli articoli 70 e seguenti.

In ogni caso si prevede il rispetto degli articoli 19 e seguenti del codice, relativi alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e all'utilizzo delle piattaforme e degli strumenti di acquisto digitale (Public E-Procurement).

A tal fine la Direzione generale proponente, acquisiti tutti gli elementi informativi correlati alle richieste istruttorie e utili per l'individuazione del servizio o della fornitura da eseguire, trasmette una richiesta al Segretario Generale, che una volta effettuata la valutazione di conformità della proposta rispetto al Programma di attività di cui all'articolo 12 del regolamento e ai fabbisogni esplicitati dagli organi istituzionali del Consiglio, demanda al competente Ufficio I l'attivazione delle relative procedure amministrative.

### **Gestione documentale**

Ciascuno degli atti in cui si sostanzia l'esercizio delle funzioni del CNEL è assunto all'esito di procedimenti che garantiscono il rispetto delle norme e dei principi tesi alla corretta formazione della volontà del Consiglio. La formazione, la trasmissione, la conservazione degli atti avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'avvio di ciascuna attività finalizzata all'emanazione di atti espressione della volontà degli organi del CNEL richiede l'individuazione di un funzionario responsabile che cura l'apertura di un fascicolo in cui sono raccolte le verbalizzazioni di ciascuna seduta dell'organo, gli elaborati degli estensori o relatori eventualmente nominati dal Presidente dell'organo istruttorio e di ogni documento istruttorio esaminato, garantendo ordine e reperibilità dei documenti al fine della contezza dell'iter di formazione dell'atto finale. Il fascicolo dovrà essere numerato con un codice composto dalla denominazione dell'organo, dalla data di apertura dello stesso e dalla sigla della tipologia di atto cui l'avvio dell'attività dell'organo è preordinato.

L'atto conclusivo dell'iter procedimentale reca un preambolo in cui si dà conto, sulla scorta della consultazione del fascicolo, dell'iter stesso, redatto in bozza dal funzionario responsabile del fascicolo. Il documento acquista la sua rilevanza ed individualità con l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il responsabile del fascicolo cura la redazione dell'atto finale secondo la seguente struttura: intestazione, preambolo di cui costituisce contenuto indefettibile la citazione delle norme attributive dello specifico potere, dell'atto di impulso o iniziativa, delle sedute e delle operazioni svolte, dell'audizione dei relatori, dell'acquisizione dei pareri, della trasmissione ad altro organo per l'ulteriore corso, del dispositivo.

L'atto conclusivo dell'iter procedimentale è sottoposto, previa apposizione del visto di regolarità formale e procedurale da parte del Segretario generale, alla sottoscrizione dei titolari del relativo potere di adozione.

Il deposito dell'atto si perfeziona con l'apposizione del codice fascicolo e protocollo e garantisce la conservazione, la reperibilità dello stesso nonché la completezza dell'archivio del Consiglio. Nei casi di atti approvati dall'Assemblea, gli adempimenti di deposito dell'atto sono rimessi alla responsabilità del Segretario dell'Assemblea o di un funzionario da questi delegato.

Quando i documenti del CNEL, ed in particolare quelli indicati negli articoli 10, 10-bis, 11 e 12 della legge n. 936 del 1986 debbano, per legge o per valutazione autonoma dell'Assemblea, essere trasmessi ad autorità o altri destinatari, essi sono trasposti, a cura del Segretariato generale, in una adeguata forma grafica e tipografica, tale da garantire una unitaria, omogenea e costante identità visiva della produzione del CNEL.

L'atto finale dotato di rilevanza esterna è divulgato, ove disposto, mediante la diffusione di un comunicato stampa e correlati comunicati sui social media e, quindi, pubblicato in evidenza sul sito istituzionale a cura della Segreteria generale.

Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni regolamentari e, in particolare, gli articoli 14 e 23, i documenti del CNEL sono inviati anche tramite comunicazione di posta elettronica certificata – a firma del Presidente per il tramite degli Uffici della struttura di cui all'articolo 34 del regolamento - ai competenti organi parlamentari e governativi: ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Sotto segretario della Presidenza del Consiglio dei ministri e Segretario del medesimo Consiglio, al Ministro o Ministri competenti per materia e ai Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ove disposto, la trasmissione può essere effettuata agli altri destinatari di legge, alle biblioteche degli organismi pubblici e privati di interesse e ad ogni altro destinatario indicato dall'organo che ha prodotto l'atto, anche tramite comunicazione di posta elettronica.

Ove a seguito dell'approvazione assembleare, venga dichiarata l'urgenza della trasmissione, gli Uffici della struttura di cui all'articolo 34 del regolamento procedono alla definizione formale del documento e alla contestuale trasmissione. Della procedura si dà atto con l'immediata redazione di un estratto verbale, a cura del competente Ufficio II del Segretario generale, nella seduta assembleare di approvazione del documento, contenente in allegato il testo definitivo dell'articolato o dell'atto.

## INIZIATIVA LEGISLATIVA: MODALITÀ DI ESERCIZIO

### Soggetti titolari di iniziativa legislativa

Ai sensi e per gli effetti delle richiamate norme, si prevede che l'iniziativa legislativa venga attivata tramite la presentazione al Presidente del CNEL, da parte di una commissione o di



altro organismo del CNEL, della proposta di uno schema di disegno di legge formulato in articoli, accompagnato da un'apposita relazione illustrativa. Analogamente, il Presidente può richiedere ad una commissione o altro organismo del CNEL, di formulare una proposta di schema di disegno di legge. Conseguentemente, rimane esclusa la possibilità di presentazione di disegni di legge ad opera di singoli componenti delle commissioni o di altri organismi del CNEL.

### **Convocazione dell'Assemblea e trasmissione preliminare della documentazione**

Secondo quanto disposto dall'articolo 8 comma 11 del regolamento, allo svolgimento delle sedute delle commissioni si applicano le norme procedurali previste per l'Assemblea, di cui all'articolo 2 del citato regolamento.

Inoltre, gli organi collegiali del CNEL e i loro Consiglieri, durante lo svolgimento delle riunioni possono richiedere di essere assistiti da tecnici di un'organizzazione rappresentata al CNEL, senza ulteriori oneri per il CNEL, mediante comunicazione preventiva inviata al Segretario generale.

Secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 2 commi 3,4,5 e 6 del regolamento e al fine di consentire la più agevole e completa conoscenza del materiale propedeutico per l'iniziativa legislativa, utile per la discussione e deliberazione assembleare, gli uffici del Segretario generale sono tenuti alla trasmissione dell'ordine del giorno e della documentazione assembleare, con congruo anticipo e comunque entro e non oltre i termini di cui all'articolo 2 commi 5 e 6 del citato regolamento, ossia 7 giorni prima dell'adunanza nel caso di Assemblea ordinaria e almeno 3 giorni prima dell'adunanza nel caso di Assemblea straordinaria.

Diversamente avviene nel caso in cui l'Assemblea venga convocata con le modalità della procedura semplificata, di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento, ossia nei casi in cui "il Presidente valuta se adottare, per particolari e motivate ragioni di urgenza, procedure semplificate rispetto a quelle previste nell'articolo 8, convocando per la deliberazione il Consiglio di Presidenza, salvo ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile. Le eventuali posizioni difformi espresse in Assemblea vengono rese pubbliche sul sito web istituzionale, ove richiesto".

Si richiama anche quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo: "qualora le ragioni di urgenza siano tali da non consentire la convocazione del Consiglio di Presidenza, in via eccezionale e salvo espressa motivazione del ricorso a tale procedura, le deliberazioni possono essere assunte dall'Ufficio di Presidenza che ne dà immediata comunicazione ai componenti dell'Assemblea, fatta salva la ratifica della medesima Assemblea nella prima seduta utile."

In entrambi i casi sopra richiamati, gli Uffici del Segretariato generale predispongono, su richiesta del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza, il reperimento e l'analisi della documentazione utile alla deliberazione, assicurando comunque la massima tempestività nei relativi tempi di trasmissione ai rispettivi organi chiamati ad esprimersi.

## **Trasmissione di disegni di legge di iniziativa del CNEL**

I disegni di legge di iniziativa del CNEL sono trasmessi dal Presidente al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei ministri per il seguito di competenza. I disegni di legge sono formulati in uno o più articoli che possono dividersi in commi, sono corredati da una relazione illustrativa che ne espone oggetto e finalità e da una relazione tecnica che quantifica le entrate e gli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché le relative coperture, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i..

Il Direttore generale per gli affari giuridici e costituzionali gli affari europei ed internazionali e la digitalizzazione, in collaborazione con gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, cura il procedimento di trasmissione dell'atto di iniziativa legislativa secondo le modalità delineate al capoverso precedente, immediatamente dopo la seduta assembleare di approvazione del verbale relativo alla seduta consiliare di deliberazione, previa apposizione del visto di regolarità formale e procedurale da parte del Segretario generale.

I medesimi Uffici, ove a seguito dell'approvazione assembleare venga dichiarata l'urgenza della trasmissione del disegno di legge approvato, procedono alla definizione formale del documento e alla contestuale trasmissione. In tale ipotesi, si dà atto della deliberazione con l'immediata redazione di un estratto verbale a cura del competente Ufficio II del Segretariato generale, se sottoposta ad approvazione nella medesima seduta assembleare, contenente in allegato il testo definitivo dell'articolato o dell'atto deliberato ai sensi dell'articolo 99, comma 3, della Costituzione.

Qualora, infine, dall'interlocuzione con gli uffici parlamentari e comunque destinatari dell'atto emergano richieste di chiarimenti, integrative o emendative, in particolare per quanto concerne la stesura della relazione illustrativa, la medesima richiesta deve essere inoltrata dai competente Uffici della Direzione generale per gli affari giuridici e costituzionali, gli affari europei ed internazionali e la digitalizzazione, al Consigliere relatore che, ove necessario, informa l'Assemblea per i seguiti che ritenga opportuni.

## **ATTIVITA' CONSULTIVA**

### **Modalità di esercizio**

Rientra tra le principali attività del CNEL, quella consultiva, prevista dagli articoli 10, 11 e 12 della legge 936/1986. Tale attività si dispiega nella redazione di pareri sulle materie di cui all'art. 10 della legge 936/1986, su richiesta di uno dei soggetti di seguito elencati:

- a) ciascuna Camera
- b) il Governo su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente;

c) Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie che rientrano nella loro potestà normativa – su richiesta fatta, previa deliberazione degli organi competenti, dal Presidente della Giunta.

In siffatte ipotesi, il CNEL ha l'obbligo di esprimere il parere entro il termine fissato, salvo che, su sua richiesta, non sia concessa una proroga. Sui soggetti richiedenti grava l'obbligo di pubblicazione dei pareri espressi dal CNEL secondo le norme dei rispettivi ordinamenti o regolamenti.

La redazione del parere, l'approvazione e la sua trasmissione, seguono le disposizioni di cui agli articoli 14, 18 e 19 del Regolamento degli Organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

## AUDIZIONI E PROCESSI A SUPPORTO DEGLI ORGANI E ALTRI ORGANISMI

### Modalità di esercizio

Tutti gli organi devono indirizzare le richieste di acquisizioni di informazioni mediante audizioni istruttorie alla Segreteria Generale con le opportune specificazioni rispetto a temi da trattare e soggetti da sottoporre ad audizione.

Le Commissioni e gli altri organismi del CNEL, nell'ambito dell'esercizio del loro potere istruttorio, attraverso gli Uffici di supporto, trasmettono alla Segreteria Generale, le richieste di audizioni da programmare.

Le audizioni vengono convocate a cura dell'Ufficio del Segretario generale. Si precisa che le audizioni devono necessariamente svolgersi entro 15 giorni dalla loro convocazione, salvo casi particolari e debitamente motivati.


Ai fini del corretto espletamento delle procedure e per consentire processi informativi trasparenti e condivisi, i soggetti auditi sono invitati a trasmettere una nota che espliciti sommariamente gli argomenti oggetto di approfondimento alla Segreteria Generale.

Ne consegue l'onere a carico del soggetto audito, o di un suo delegato, di trasmettere una scheda riassuntiva delle dichiarazioni rese, entro cinque giorni dallo svolgimento della stessa.

Infine, presso la Segreteria Generale viene costituito un registro generale delle audizioni, ove ciascun funzionario deve trasmettere al Segretario generale, per opportuna conoscenza e conservazione, i dati ed i riferimenti delle audizioni che ha curato all'interno dell'Ufficio Competente e i relativi esiti documentali.

Si specifica che, al fine di rispondere alle esigenze di semplificazione amministrativa, non è prevista l'attività di trascrizione integrale delle audizioni, salvo documentate esigenze, che viene sostituita da un sintetico verbale riassuntivo redatto dal funzionario incaricato.

Le evidenze emerse dalle audizioni devono essere ricondotte ad un documento di lavoro così strutturato:



- a) illustrazione preliminare del quadro normativo e regolamentare vigente;
- b) rassegna ragionata delle questioni critiche e delle buone pratiche emerse;
- c) osservazioni e proposte avanzate, con relativa analisi di fattibilità, applicazione e valutazione di impatto, con suddivisione in azioni di breve, medio e lungo periodo, includendo altresì interventi di monitoraggio e revisione, così da garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati;

Infine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 19 del regolamento, recante "Procedure rafforzate", e di conseguenza nei casi in cui si necessita di un'attività istruttoria particolarmente ampia ed approfondita, i competenti Uffici del Segretariato generale si occupano di raccogliere, trasmettere e documentare, le consultazioni:

- a) degli organi delle associazioni rappresentate al CNEL;
- b) di tutte le associazioni, di volta in volta, individuate come competenti nelle materie da trattare, anche se non rappresentate al CNEL.

Al termine delle audizioni vengono redatte rassegne delle osservazioni pervenute, nel quadro della documentazione istruttoria da sottoporre all'Assemblea.

## **ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE ED ARTICOLAZIONE DEGLI ALTRI ORGANISMI**

### **Richiamo normativo**

Come è noto, l'articolo 8 del Regolamento degli organi, organizzazione e procedure del CNEL reca la previsione della istituzione di ulteriori organismi (osservatori, consulte etc.) in coerenza con le finalità istituzionali e in relazione al programma di attività di cui al successivo art. 12 del Regolamento stesso.

La composizione, le modalità di funzionamento e l'assegnazione alle commissioni istruttorie degli organismi istituiti da convenzioni con enti e istituzioni pubbliche che prevedano o meno la partecipazione di soggetti esterni al CNEL sono definite su parere conforme del Consiglio di Presidenza con determinazione del Presidente, che ne informa l'Assemblea.

In proposito si evidenzia come, stante l'assenza della indicazione numerica della composizione di detti organismi nel citato articolo, il numero massimo dei componenti di tali ulteriori organismi debba in ogni caso essere conforme a quello già stabilito dall'articolo 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 per le commissioni istruttorie, assicurando una equilibrata presenza delle diverse rappresentanze di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c).

